Sent. n. 47/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Elena Brandolini, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

VISTO il Decreto-legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

VISTO il Decreto-legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

VISTI gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

VISTO il ricorso iscritto al n. 26088 del registro di Segreteria ed esaminati gli atti e documenti del giudizio;

nella pubblica udienza del 18 marzo 2025 presenti in aula l'avv. Elena Pettinau per i ricorrenti e l'avv. Marina Olla per l'INPS

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26088 del registro di segreteria, promosso da:

– **A. A. F.**, nato a Omissis il Omissis c.f. Omissis, residente a Omissis;

– **A. A.**, nato a Omissis il Omissis c.f. Omissis, residente a Omissis;

– **B. V.**, nato a Omissis l'Omissis c.f. Omissis, ed ivi residente in Omissis ;

– **C. G.**, nato a Omissis il Omissis c.f. Omissis, residente in Omissis;

– **C. F.**, nato a Omissis il Omissis, c.f. Omissis, ed ivi residente Omissis;

– **C. A.**, nato a Omissis, l'Omissis c.f. Omissis, ed ivi residente Omissis;

– **C. L.**, nato ad Omissis il Omissis c.f. Omissis, residente a Omissis;

– **C. S. L.**, nato a Omissis il Omissis, c.f. Omissis, residente a Omissis;

– **C. M.**, nato a Omissis il Omissis, c.f. Omissis, residente a Omissis;

– **C. D.**, nato a Omissis il Omissis c.f. Omissis, ed ivi residente Omissis;

– **D. G.**, nato a Omissis il Omissis c.f. Omissis, ed ivi residente Omissis;

– **G. F.**, nato a Omissis il Omissis c.f. Omissis, ed ivi residente Omissis;

– **G. S.**, nato a Omissis l'Omissis, c.f. Omissis, residente in Omissis;

– **I. F. G.**, nato a Omissis il Omissis c.f. Omissis, residente in Omissis;

– **L. A.**, nato a Omissis l'Omissis c.f. Omissis, ed ivi residente Omissis;

– **M. S.**, nato a Omissis il Omissis c.f. Omissis, residente in Omissis;

– **M. G.**, nato a Omissis il Omissis, c.f. Omissis, residente in Omissis

tutti elettivamente domiciliatiti in Cagliari P.zza Gramsci, 18 presso lo studio dell'Avv. Elena Pettinau (C.F. PTTLNE65D70B354Y; pec elena.avvpettinau@legalmail.it) che li rappresenta e difende giusta procura allegata in calce al presente ricorso

contro

– INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) – Gestione Dipendenti Pubblici – Direzione Generale, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21 e INPS – Gestione Dipendenti Pubblici – Direzione Regionale Sardegna, con

sede in Cagliari, Viale Diaz n. 35, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Stefania Sotgia (C.F. STGSFN60T42G203Q; PEC avv.stefania.sotgia@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Marina Olla (c.f. LLOMRN66D52B354P; PEC: avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Alessandro Doa (c.f. DOALSN69T12F979A; PEC: avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura interna, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini, Repertorio n. 37590, Raccolta n.7131, del 23.1.2023, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala n. 2 (fax 070 6009 621)

per la declaratoria di riconoscimento del diritto alla corretta perequazione del trattamento pensionistico a ciascuno di essi attribuito, stante l'insufficiente adeguamento, con conseguente violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni, disposto dall'art. 1, comma 309, Legge n. 197/2022.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 4 gennaio 2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, tutti ex dipendenti della Pubblica Amministrazione (Comparto Difesa e Sicurezza), titolari di trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS (superiori a euro 2.100,00 lordi) e, di conseguenza, oggetto di rivalutazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022, chiedevano la riliquidazione dei trattamenti in

godimento lamentando la violazione del diritto a veder rispettati i canoni di proporzionalità e adeguatezza dei trattamenti di quiescenza non solo al momento della cessazione dal servizio, ma anche nel proseguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta, stante l'asserito insufficiente adeguamento disposto dalla disciplina di cui sopra richiamato art. 1, comma 309, Legge n. 197/2022. Chiedevano, quindi, rinvio alla Corte Costituzionale per valutare in concreto la denunciata lesione, da parte della norma richiamata, dei principi di cui agli artt. 36 e 38 della Carta fondamentale, ovvero il rinvio alla Corte di Giustizia Europea al fine di ottenere la pronuncia sulla compatibilità della normativa di che trattasi con il principio comunitario di non discriminazione in ambito giuslavoristico (nelle sue diverse declinazioni), unico diritto immediatamente azionabile da un lavoratore -anche in quiescenza- nei confronti del proprio datore di lavoro. Il tutto oltre accessori dal dì del dovuto e vittoria di spese.

In sintesi, i ricorrenti, richiamato il quadro normativo di riferimento della disciplina della perequazione dei trattamenti pensionistici, in particolare l'art. 1, comma 309, Legge n. 197/2022 che ha rideterminato le misure percentuali della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici e di natura assistenziale per gli anni 2023-2024, esprimevano dubbi di costituzionalità di detta norma con riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, in relazione alla proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, in proposito richiamando giurisprudenza ritenuta significativa (Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, Ordinanza n. 6/2019; Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenza n. 53/2018;

pronuncia CEDU del 19 luglio 2018).

1.1. In data 9 luglio 2024, si costituiva in giudizio l'INPS, contrastando *in toto* la pretesa dei ricorrenti rilevando preliminarmente come gli stessi non contestino che l'Istituto abbia liquidato i rispettivi trattamenti pensionistici nel rispetto della normativa vigente, anche in relazione alla c.d. perequazione, ivi compreso l'art 1 comma 309 della legge 197/22 che reca, per gli anni 2023-2024, una disciplina speciale in materia di indicizzazione - cosiddetta perequazione automatica - dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale) con, da un lato, una perequazione in termini più restrittivi, per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia superiore a quattro volte il trattamento minimo del regime generale INPS, e dall'altro, con la conferma per i casi in cui il valore complessivo sia pari o inferiore al suddetto quadruplo, il relativo criterio vigente a regime.

L'INPS ricorda, anche, che il successivo comma 310 stessa legge prevede, invece, per i trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale) e in via aggiuntiva rispetto alla summenzionata perequazione automatica, un incremento transitorio - con riferimento esclusivo alle mensilità relative agli anni 2023 e 2024 - per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS, in proposito precisando che: a) tale incremento è pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 - ovvero a 6,4 punti per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni - e a 2,7 punti per l'anno 2024; b) la seconda percentuale non si somma alla prima; c) l'incremento per il 2024 si applica, dunque, sulla base di calcolo al netto del primo incremento.

L'Istituto previdenziale avversava anche la ritenuta violazione del dettato costituzionale e della normativa comunitaria da parte della richiamata norma tenuto conto, oltre che della genericità dei profili di incostituzionalità rilevati, dell'orientamento consolidato della stessa Corte costituzionale, soffermandosi in particolare sulla sentenza n. 234/2020.

Nel merito, richiamava giurisprudenza di questa Corte, in particolare le argomentazioni della sentenza n. 100/2024 (in precedenza, sentenza conforme n. 336/2021) il cui orientamento si pone nel solco di univoca giurisprudenza dei Giudici contabili (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Friuli-Venezia Giulia, sentenza n. 11/2024; Sezione giurisdizionale Lombardia, sentenza n. 64/2024; Sezione giurisdizionale Umbria, sentenza n. 20/2024; Sezione giurisdizionale Veneto, sentenza n. 54/2024; Sezione giurisdizionale Sicilia, sentenza n. 180/2024), concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenza come per legge.

1.2. La causa, fissata dapprima per l'udienza del 12 settembre 2024 veniva rinviata, su concorde richiesta delle Parti in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale nel frattempo adita dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, all'udienza del 24 gennaio 2025 e, in seguito, annullata per intervenuta riassegnazione del giudizio a questo Giudice monocratico stante la promozione a superiore incarico dell'originario GUP.

Con proprio decreto del 15 novembre 2024, questo Giudice fissava l'odierna udienza per la discussione della causa.

1.3. Con note d'udienza, depositate il 6 marzo 2025, la Difesa dei ricorrenti rappresentava che in data 29 gennaio 2025 la Corte costituzionale con

sentenza n. 19/2025 ha dichiarato "*non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Campania e Toscana*".

Tenuto, quindi, conto che le pronunce della Corte costituzionale hanno efficacia *erga omnes* la Difesa si rimetteva alla decisione di questo Giudice.

1.4. All'odierna udienza, esaurita la discussione orale, in cui entrambe le parti si rimettevano alla decisione del Giudice, atteso il pronunciamento dei Giudici della Consulta, la causa, ritenuta matura, veniva trattenuta e, quindi, decisa come da dispositivo depositato, al termine della Camera di consiglio in esito all'udienza, in allegato al relativo verbale e comunicato alle Parti del giudizio.

Ritenuto in

DIRITTO

2. La questione proposta dai ricorrenti concerne l'accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico rivalutato, senza il blocco imposto dall'art. 1, c. 309 della l. 29 dicembre 2022 n. 197, norma di cui i ricorrenti dubitano sia della conformità a Costituzione, in relazione agli articoli 36 e 38, sia della normativa comunitaria, sotto il profilo del principio di non discriminazione in ambito giuslavoristico. Sotto altro profilo, viene lamentata anche la violazione per disparità di trattamento rispetto ai dipendenti ancora in servizio, i quali beneficiano dall'01.01.2020, se in

possesso di un reddito non superiore ad una determinata soglia, del taglio del cosiddetto cuneo fiscale contemplato dal D.L. nr. 3 del 2020, convertito dalla Legge nr. 21 del 2020.

In sostanza, il ricorso fonda le sue motivazioni esclusivamente sulla deduzione di incostituzionalità della normativa della legge n.197/2022, in particolare dell'art. 1, comma 309.

2.1. Preliminarmente si ricorda che la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, disciplinata inizialmente dall'art. 10 della legge n. 903 del 1965, nacque come meccanismo volto ad adeguare le pensioni ai mutamenti del potere di acquisto della moneta, ben presto agganciato all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della "scala mobile" delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Sopravvenuta l'abolizione della scala mobile (per effetto del protocollo d'intesa del 31 luglio 1992), allo scopo di compensare l'eliminazione dell'aggancio alle dinamiche salariali e collegare l'adeguamento delle pensioni all'evoluzione del livello medio del tenore di vita nazionale, l'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, stabilì che gli aumenti a titolo di perequazione fossero calcolati sul valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Tuttavia, ben presto il legislatore cominciò a intervenire per "rallentare" la dinamica perequativa. Si pensi all'art. 59, comma 13, della legge n. 449 del 1997; all'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 e all'art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000 che introdusse il cd. "sistema di raffreddamento" della perequazione pensionistica rendendo permanente, a decorrere dal 1°

gennaio 2001, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni applicato per fasce di importo dei trattamenti pensionistici: a) nella misura del 100 per cento per quelle fino a tre volte il trattamento minimo INPS; b) nella misura del 90 per cento per quelle comprese tra tre e cinque volte tale soglia; c) nella misura del 75 per cento per quelle superiori a cinque volte il suddetto limite minimo (in seguito modificata, a far data dal 1° gennaio 2022, dall'art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 che ha introdotto un meccanismo limitativo).

Nel tempo, la regola generale è stata più volte oggetto di deroghe, nella maggior parte dei casi finalizzate a moderare ulteriormente, per periodi limitati, la progressione rivalutativa degli assegni pensionistici (art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007; art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011; art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018; art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 *cit.*) fino ad arrivare all'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, oggetto di causa, in origine destinata a operare per il biennio 2023-2024, ma poi modificata dall'art. 1, comma 134, della legge n. 213 del 2023, che ne ha ridotto l'ambito applicativo al solo anno 2023, riproducendo, per il 2024, il medesimo meccanismo, a parte un'ulteriore riduzione al 22 per cento (rispetto al 32 per cento vigente per il 2023) dell'indice di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a dieci volte quello minimo.

Le norme limitative del meccanismo rivalutativo/perequativo sono state oggetto di plurimi interventi della Corte costituzionale superando, comunque, il vaglio di costituzionalità (sentenze n. 316 del 2010; n. 173 del 2016; n. 250 del 2017; n. 234 del 2020). La Corte costituzionale nei richiamati interventi ha precisato i parametri di ragionevolezza e proporzionalità alla stregua dei

quali risulta possibile valutare la legittimità costituzionale delle scelte operate dal legislatore in materia di perequazione pensionistica, posto che quest'ultimo dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione, tenendo conto del quadro storico ed economico del momento, delle concrete modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di indicizzazione.

2.2. Come evidenziato in parte narrativa, nelle more del giudizio la Corte costituzionale, adita dalla Sezione giurisdizionale Toscana e dalla Sezione giurisdizionale Campania con ordinanze, rispettivamente, del 6 settembre e 27 novembre 2024, con la decisione n. 19/2025, in relazione, per quanto qui di interesse, alle medesime doglianze prospettate nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha confermato, nel solco dei precedenti pronunciamenti "*esaustivamente compendiati, da ultimo, dalla sentenza n. 234 del 2020*" la legittimità costituzionale del richiamato art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*" che, per l'anno 2023 stabilisce il riconoscimento in misura integrale della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS; per quelli superiori, invece, la rivalutazione viene accordata in misura decrescente: 85 per cento per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il minimo; 53 per cento per quelli di importo compreso tra cinque e sei volte tale soglia; 47 per cento per i trattamenti inclusi in una forbice tra le sei e le otto volte il suddetto limite; 37 per cento per quelli rientranti nell'intervallo tra le otto e le dieci volte il medesimo livello; 32 per

cento per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo.

La Corte in particolare ha ribadito e ulteriormente precisato che "*la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche (come già chiarito dalle sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015), nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all'art. 36, primo comma, Cost. (così anche le sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del 2016).*

La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario (come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001). Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di "non irragionevolezza" (sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018).

La sentenza n. 234 del 2020 ha poi ribadito che il principale indicatore della "non irragionevolezza" dell'opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva (come affermato sin dalla sentenza n. 316 del 2010 e ribadito dalla sentenza n. 250 del 2017).

È sempre indispensabile, tuttavia, da un lato, che sia adeguatamente e dettagliatamente illustrato il quadro economico-finanziario che giustifica la scelta del legislatore, in base a dati oggettivi (sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015) e, dall'altro, che le misure di sospensione e di blocco del meccanismo perequativo siano limitate nel tempo (secondo un monito risalente alla sentenza n. 316 del 2010), ferma restando la necessità di scrutinare ciascun provvedimento nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui esso si inserisce (sentenza n. 250 del 2017)".

Conclusivamente, la Corte ha affermato che, alla luce delle suesposte argomentazioni, "*anche la misura introdotta dall'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 non risulta rompere gli argini fissati da questa Corte a garanzia dei principi presidiati dai parametri costituzionali evocati*" in proposito osservando che "*il modulo di "raffreddamento" qui in esame si rivela meno severo della maggior parte di quelli oggetto degli interventi legislativi, elencati al precedente punto 7, che pure hanno già superato il vaglio di legittimità costituzionale da parte di questa Corte*" poiché "*il congegno normativo in discorso salvaguarda l'integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l'ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre) il trattamento minimo INPS. Inoltre, nel disporre un "rallentamento" della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, segue la tecnica della progressione inversa rispetto all'entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione. Quest'ultima, infatti, viene prevista – sebbene in percentuali ridotte, ma non certo simboliche – anche per i trattamenti di più*

elevata entità, in ossequio a un criterio di razionalità che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più elevato rispetto agli effetti dell'inflazione".

2.3. Alla luce del nuovo pronunciamento della Corte costituzionale, che conferma gli approdi giurisprudenziali dei Giudici contabili e di questa Sezione giurisdizionale (si veda, per tutte, la sentenza n. 100/2024), la disposizione censurata dai ricorrenti è da ritenersi perfettamente conforme ed aderente ai parametri di ragionevolezza e proporzionalità lumeggiati dalla pluriennale e tralatizia giurisprudenza costituzionale, con riferimento alla specifica tematica dell'indicizzazione pensionistica.

Le medesime ragioni strutturali sopra delineate escludono anche i profili di illegittimità dedotti dai ricorrenti, peraltro in forma del tutto generica ed astratta, sul piano sovranazionale, circa il superamento della soglia indicata dalla CEDU con la pronuncia del 19 luglio 2018 sul rilievo assorbente che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte ribadito che l'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU non ammette la soppressione integrale del trattamento pensionistico, ma non impedisce una sua riduzione ragionevole e proporzionata, che rifletta un corretto bilanciamento tra interesse generale della comunità e i diritti fondamentali dell'individuo.

2.4. Alla luce di quanto sin qui affermato, il ricorso è privo di fondamento giuridico e deve essere rigettato.

2.5. Quanto al regime delle spese di lite, si ravvisano le ragioni per disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti, avuto riguardo alla complessità della questione, comprovata dalla continua evoluzione normativa

e dai plurimi pronunciamenti della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Regione Sardegna, Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni altra contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso proposto da: **A. A. F.**; **A. A.**; **B. V.**; **C. G.**; **C. F.**; **C. A.**; **C. L.**; **C. S. L.**; **C. M.**; **C. D.**; **D. G.**; **G. F.**; **G. S.**; **I. F. G.**; **L. A.**; **M. S.**; **M. G.**, quali in epigrafe individuati;

- compensa le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 167, c.1 c.g.c. per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio in esito alla pubblica udienza del 18 marzo 2025.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

Depositata in Segreteria il 19/03/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus